



# POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI

## Normativa e legislazione

## **POSA IN OPERA**

### 1) Direttive europee

Marcatura CE

### 2) Norme:

UNI 6534 Posa detrazioni

UNI 10818 Linee guida generali per la posa in opera di finestre, porte, schermi

UNI 10653 Qualità della documentazione tecnica di prodotto

UNI 10893 Documentazione tecnica di prodotto, Istruzioni per l'uso

EN 14351 Norma di prodotto, finestre e porte esterne

### 3) Decreti:

DL n. 24 2/2/02 "Vendita e garanzia di consumo"

DM 16/1/96 "Verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"

DM 16/1/96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"

DPR 224 24/5/1988 "Responsabilità per danno di prodotto difettoso"

DL 115 17/3/1995 "Sicurezza generale dei prodotti"

DL 172 21/5/2004 "Sicurezza generale dei prodotti"

(integra e sostituisce il DL 115)

## **1) DIRETTIVE EUROPEE**

La marcatura CE per i serramenti esterni che entrerà in vigore prossimamente non prevede alcuna indicazione specifica.

Il DPR 246 del 21/4/93 decreto attuativo della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, non riporta alcuna indicazione sulla posa in opera dei componenti.

## **2) NORME**

Vengono riportate in sintesi le parti delle norme di interesse specifico per la posa dei serramenti o componenti degli stessi.

### UNI 6534-74

Scopo: progettazione e posa di vetri

Applicazione: opere effettuate in cantiere con metodi non industrializzati.

Non è applicabile a serramenti prevetrati.

Posa in opera:

- vetri posizionati con adeguati fermavetri
- sistemi di posa particolari per vetri di sicurezza
- cura per i giunti, i sigillanti, i tasselli (vedi posa tasselli)
- guarnizioni.

### UNI 10818

Finestre, porte, schermi. Linee guida generali per la posa in opera.

Scopo della norma è di fornire una guida allo sviluppo delle diverse fasi di posa, individuando competenze e limiti dei diversi operatori.

## QUADRO SCHEMATICO DEGLI ONERI SPETTANTI AI SINGOLI OPERATORI

ONERI		OPERATORI					
N°	DESCRIZIONE INTERVENTI	Progettista	Direttore lavori	Produttore	Installatore	Costruttore edile	N°
1	Studi preliminari e progetto esecutivo architettonico degli infissi	0					1
2	Studi e disegni esecutivi di produzione			0			2
3	Invio dei disegni esecutivi al progettista			0			3
4	Invio dei disegni esecutivi al committente per la loro approvazione			0			5
5	Fornitura in cantiere e consegna controtelai da assemblare e relativi accessori			0			5
6	Scarico e immagazzinamento controtelai e accessori					0	6
7	Esecuzione dei vani murari					0	7
8	Assemblaggio controtelai a piè d'opera				0		8
9	Posa dei controtelai					0	9
10	Posa supporti rulli persiane avvolgibili					0	10
11	Riquadratura dei vani murari					0	11
12	Sigillatura tra controtelaio e vano					0	12
13	Sigillatura tra telaio e vano assente il controtelaio					0	13
14	Informare il committente di ogni variazione in fase di montaggio rispetto alle indicazioni esecutive		0		0		14
15	Imballo e trasporto degli infissi fino al cantiere			0			15
16	Fornitura di tutti i materiali e gli accessori costituenti gli infissi			0			16
17	Scarico, immagazzinamento, sollevamento al piano					0	17
18	Attrezzature speciali per il corretto stoccaggio del materiale (rastrelliere, pianali, ecc)					0	18
19	Controllo di conformità sui componenti ed accessori				0		19
20	Controllo ed accettazione		0				20
21	Movimentazione degli infissi e del materiale al piano					0	21
22	Ponteggi esterni ove necessario (montaggio e smontaggio)					0	22
23	Pulizia del vano					0	23
24	Attrezzature antinfortunistiche ed operazioni ne per la sicurezza degli installatori				0		24
25	Attrezzature specifiche per il montaggio				0		25
26	Mano d'opera specializzata per il montaggio dei componenti l'infisso				0		26
27	Conduzione delle operazioni in messa in opera				0		27
28	Posa dei telai fissi					0	28
29	Posa delle ante apribili				0		29
30	Montaggio e sigillatura dei vetri				0		30
31	Eventuale sostituzione di materiali, accessori ed interi elementi con difetti di produzione			0			31
32	Eventuale sostituzione di materiali, accessori ed interi elementi danneggiati dagli installatori				0		32
33	Posa di eventuali organi di manovra o di sollevamento					0	33
34	Protezione dei componenti già posati fino alla consegna delle opere					0	34
35	Pulizia dei serramenti al termine della posa				0		35
36	Trasporto imballi e sfridi alla discarica in cantiere				0		36
37	Trasporto imballi e sfridi alla discarica pubblica					0	37
38	Posa maniglie ed accessori di finitura				0		38
39	Consegna delle unità immobiliari e delle chiavi				0		39
40	Custodia					0	40
41	Collaudo provvisorio		0		0	0	41
42	Collaudo definitivo		0		0	0	42

## **UNI 10653**

### **Documentazione tecnica**

#### **Qualità della documentazione tecnica di prodotto**

La presente norma definisce i criteri essenziali per assicurare la qualità dell'informazione che il produttore deve fornire ai destinatari, attraverso la documentazione tecnica di prodotto.

La presente norma si applica alla documentazione tecnica di prodotto che serve alla comunicazione fra il produttore e il destinatario del prodotto stesso.

Essa non si applica:

- alla documentazione tecnica necessaria per la realizzazione del prodotto;
- alla documentazione tecnica precedente la fornitura del prodotto (offerta, preventivo, ecc.);
- ai messaggi di tipo pubblicitario.

### **TERMINI E DEFINIZIONI**

Informazione tecnica: messaggio utilizzato per rappresentare un oggetto o un concetto in un processo di comunicazione allo scopo di accrescere le conoscenze tecniche (per esempio caratteristiche, funzionamento, uso, descrizione).

Documentazione tecnica: raccolta e trattamento continuo e sistematico dell'informazione tecnica registrata e presentata in documenti su supporto cartaceo e/o informatico e/o audiovisivo. Nel seguito della norma con il termine documentazione si intenderà la documentazione tecnica.

Redazione: attività di stesura della documentazione. Tale attività comprende la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati per la creazione della documentazione e della sua formalizzazione.

Destinatari: soggetti che ricevono e/o utilizzano documentazione ai fini di un sicuro e corretto rapporto col prodotto a titolo di riferimento, informazione, consultazione, istruzione, avvertimento, richiamo.



## **UNI 10893**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODOTTO ISTRUZIONI PER L'USO ARTICOLAZIONE E ORDINE ESPOSITIVO DEL CONTENUTO**

#### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente norma definisce i criteri essenziali per l'organizzazione del contenuto dell'informazione tecnica di prodotto.

La presente norma si applica alla informazione tecnica che accompagna il prodotto nelle fasi di:

- installazione
- utilizzo
- conduzione
- manutenzione
- formazione/addestramento
- dismissione

Le informazioni tecniche di prodotto oggetto della presente norma si rivolgono ai destinatari definiti dalla UNI 10653.

#### **TERMINI E DEFINIZIONI**

Ai fini della presente norma, oltre ai termini definiti dalla UNI 10653, si applicano le seguenti definizioni.

Informazione tecnica: informazione destinata a tutti coloro che interagiscono con il prodotto nell'arco della sua vita prevista.

Categoria: struttura omogenea di informazioni destinate ad una specifica funzione, presentazione, illustrazione e descrizione.

## **PrEN 14351**

### **NORMA DI PRODOTTO PER FINESTRE, PORTE ESTERNE**

#### **1. Finalità**

Questa norma europea specifica le caratteristiche di prestazione del materiale.

Si applica a:

- a) Finestre e portefinestre pronte per installazione in verticale o in tetti inclinati:
  - fissi, apribili o in parte fissi
  - completamente a vetri, o parzialmente a vetri e che incorpora film selettivi;
  - complete di ferramenta
  - con o senza oscuranti e tende.
- b) Porte di ingresso pronte per l'installazione:
  - a singola o doppia anta
  - piene o pennellate
  - complete o parzialmente vetrate
  - complete di ferramenta.
- c) Schermi:

La norma non è applicata a:

- assemblaggio in opera di telai
- finestre da tetto secondo la norma PrEN 1873
- pareti continue secondo la norma PrEN 13830
- porte di ingresso automatizzate
- porte a vetro senza telaio

#### **6. Maneggiamento, installazione, manutenzione e cura**

Il produttore deve informare sui seguenti argomenti:

- uso per cui è stato previsto il componente
- istruzioni di stoccaggio e trasporto
- posa in opera (se il produttore non è direttamente responsabile della stessa installazione del prodotto)
- manutenzione e pulizia
- istruzioni per l'uso



### 3) DECRETI

Si riportano i decreti emanati dagli organi competenti al fine di migliorare il rapporto fra edificio ed utente in merito soprattutto alla sicurezza di quest'ultimo, sia fisica che contrattuale.

#### **A) Il difetto in opera secondo il DL 24/2002: "Legge sulla garanzia del prodotto".**

La direttiva comunitaria 1999/44/CE, che riguarda gli aspetti della vendita e delle garanzie di consumo, è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002. Tale decreto può essere applicato anche alla fornitura e posa in opera del serramento per le motivazioni riportate di seguito.

**La garanzia sulla funzionalità del prodotto:** in caso di problemi causati dalla funzionalità del prodotto, l'acquirente ha **2 anni e 2 mesi** di tempo per elevare una contestazione ed il fornitore deve risponderne (a proprie spese) ripristinando la conformità del bene mediante la **riparazione**, la **sostituzione** o, in casi particolari, mediante il congruo indennizzo.

**Il difetto di posa in opera:** il difetto che deriva **dall'imperfetta installazione** del bene è equiparato da un difetto del bene acquistato quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita. Quindi, se si manifesta un difetto di posa in opera del serramento nei primi 24 + 2 mesi dall'installazione, il venditore è tenuto a risponderne e può, eventualmente, rivalere sul montatore nel caso questo non abbia utilizzato i prodotti indicati oppure non abbia seguito correttamente le indicazioni per la posa in opera.

#### **B) DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 16-01-1996**

**(G.U. 5-2-1996, N.29)**

**Norme tecniche relative ai**

**"Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"**

Decreta:

**Art. 1**

Sono approvate le allegate norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 12 febbraio 1982.

## **Art. 2**

Ai sensi dell’art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, le presenti norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **1. Campo di applicazione e criteri generali di verifica**

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell’ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche.

Scopo delle verifiche di sicurezza è garantire che l’opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua curabilità.

Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l’esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera.

I metodi di verifica dalle presenti norme sono:

- a) il metodo agli stati limite (metodo dei coefficienti parziali);
- b) il metodo delle tensioni ammissibili.

Oltre ai metodi a) e b) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l’applicazione dei sopradetti metodi.

## **C) DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1996**

### **Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche**

#### **IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO**

decreta:

#### **Art. 1**

Sono approvate le allegate norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986.

#### **Art. 2**

Ai sensi dell'art. 32 della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **A. DISPOSIZIONI GENERALI**

A.1. Oggetto delle norme – Classificazione delle zone sismiche.

Le presenti norme disciplinano tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ferma restando l'applicazione delle norme di cui l'art. 1 della legge stessa.

Il grado di sismicità delle diverse zone, da assumere per la determinazione delle azioni sismiche, e di quant'altro specificato nelle presenti norme tecniche, risulta dall'apposito decreto interministeriale.

Per tutte le costruzioni di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, valgono i criteri generali di progettazione riportati nella sezione B. Per gli edifici e per opere di sostegno dei terreni valgono:

## **D) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

### **Dpr 224/88**

Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

#### **Art. 5**

##### **Prodotto difettoso**

1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
  - a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
  - b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
  - c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

#### **Art. 6**

##### **Esclusione della responsabilità**

1. La responsabilità è esclusa:
  - a) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  - b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
  - c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
  - d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento, in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte.

### **Art. 11**

2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquanta mila.

### **Art. 12**

#### **Clausole di esonero da responsabilità**

1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente decreto.

### **Art. 13**

#### **Prescrizione**

1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

### **Art. 14**

#### **Decadenza**

1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni in cui il produttore o l'importatore nella Comunità Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

## Note esplicative:

L'attuazione della Direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi introduce la "responsabilità del produttore": una colpa intesa come incapacità di offrire un prodotto con criteri di sicurezza che ci si può attendere.

Il decreto ha come scopo la tutela della vita di ciascuno e il risarcimento del danno causato da prodotti ritenuti non sicuri. La responsabilità oggettiva viene collegata a idonee forme di assicurazione.

Le nuove disposizioni riguardano le aziende sia come soggetti passivi che come soggetti attivi. Ciascun imprenditore deve tenere ben presente le conseguenze previste da questo Decreto nei casi in cui egli apponga sul suo o su altri prodotti il suo nome o il suo marchio e deve essere in grado di riconoscere il proprio prodotto dopo l'immissione sul mercato.

Le imprese devono saper provare il momento della messa in circolazione di un loro prodotto poiché è a tale data che vengono valutati i principi e gli standard di sicurezza del prodotto in questione.

Si intensifica la contrattazione tra produttori di materie prime e produttori finali.

Viene definito produttore chiunque appone il proprio nome su un prodotto o si presenti come importatore.

La responsabilità di un danno è esclusa nel caso in cui lo stato delle conoscenze tecniche, al momento della messa in circolazione del prodotto, non abbia permesso di considerare il prodotto come difettoso.

## **E) DECRETO LEGISLATIVO 115/95**

### **Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.**

L'obiettivo principale di questo decreto è quello di tutelare la sicurezza del consumatore.

Il Decreto si applica ai "Prodotti" in senso generale e non solo ai "prodotti elettrici" e viene specificato che le disposizioni si applicano quando non esistono disposizioni specifiche in materia per i prodotti in questione.

La Direttiva Bassa Tensione escludeva dal suo campo di applicazione le prese per uso domestico e quindi queste ricadono sotto il campo di applicazione della presente Direttiva 92/59/CEE.

Viene introdotto un nuovo concetto: quello dei requisiti di sicurezza essenziali come obiettivo da raggiungere per tutelare il consumatore.

**F) DECRETO LEGISLATIVO 21 Maggio 2004, N. 172**  
**Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.**

**Art. 1**

**Finalità e campo di applicazione**

1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'art. 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
  - a) prodotto: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

- b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
- 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
  - 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
  - 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  - 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore con costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;
- c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);
- d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;
- e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
- f) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;



- g) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;
- h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

### **Art. 3**

#### **Obblighi del produttore e del distributore**

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
  - a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  - b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre nazioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
  - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

- b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'art. 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
- a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
  - b) una descrizione completa del rischio presentato dai produttori interessati;
  - c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
  - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

#### **Art. 4**

#### **Presunzione e valutazione di sicurezza**

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell'art. 4 della direttiva n. 2001/95/CE.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il

prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

## **Art. 10**

### **Responsabilità del produttore**

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

## **Art. 11**

### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 6, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere b), numeri 1), 2), c), d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da euro diecimila ad euro venticinquemila.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro diecimilacinquecento ad euro quarantamila.
5. Salvo il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'art. 3, commi, 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6,7,8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra euro millecinquecento ed euro trentamila.

